



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante
“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti
territoriali, nonché in materia di protezione civile”**

AC 3083

Sommario (asterisco* su norme di fondamentale importanza)

✓ NORME PERSONALE ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI	4
* Fruizione ferie: norma interpretativa autentica salario accessorio	4
* Incarichi art. 110 TUEL	5
* Sostenibilità finanziaria anche per le assunzioni tempo determinato	6
* Disposizioni in materia di trattamento accessorio per gli enti di area vasta della Regione Siciliana	6
* Incentivi per la gestione delle entrate locali	8
* Fondo dirigenza	9
Trattamento economico accessorio- Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio	10
Definizione standard organici enti locali	11
Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate	12
Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	13
Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni	13
Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto	14
Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico	15
Oneri per i rinnovi contrattuali	15
Modifiche all'articolo 3-bis, comma 4 del D.L. n. 80/2021	16
✓ PROTEZIONE CIVILE	17
Lavori di somma urgenza di protezione civile	17
✓ MODIFICHE TUEL	18
* Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori ..	18
* Modifiche art. 210 TUEL su affidamento tesoreria	19
Riparto di competenze consigli comunali	20
Permessi e licenze	20
Trattamento pensionistico amministratori locali lavoratori autonomi	21
Uffici di Staff (Art. 90 TUEL)	21
Organizzazione e personale	22
Incarichi e criteri di nomina dei revisori	22
✓ UNIONI DI COMUNI	23
Armonizzazione ordinamento Unioni dei Comuni	23
Spese delle unioni	23
✓ ALTRE NORME	24

Facoltà di istituzione dell’Imposta di soggiorno per tutti i Comuni e Unioni di Comuni.....	24
Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento di cui all’articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002.....	24
Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti	25
Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti	26
Misure in materia di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari	27
Continuità dei servizi scolastici comunali	27
Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica.....	28
Indennità amministratori- Soppressione termine previsto dall’articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022	29
Salvaguardia opere medie concluse o in corso	30

✓ **NORME PERSONALE ENTI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI**

* **Fruizione ferie: norma interpretativa autentica salario accessorio**

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

All'art. 1, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

Motivazione

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l'espressione "ferie annuali retribuite" va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all'esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entro tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l'obbligo di sovraintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall'art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66,

avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.

*** Incarichi art. 110 TUEL**

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti “I medesimi contratti possono essere rinnovati ed i dirigenti e i titolari di incarichi di alta specializzazione possono essere nuovamente assunti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità ed anche oltre il limite quinquennale di durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, a condizione che venga esperita una nuova procedura selettiva pubblica. In tal caso possono essere superati i limiti di durata massima previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i contratti a termine e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.*
- b) *Il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.”*

1-ter. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole “31 dicembre 2026” e sostituirle con le seguenti **“31 dicembre 2029”**

Motivazione

L'emendamento, di cui al comma 1-bis, si rende necessario per superare recenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in merito alla reiterazione degli incarichi dirigenziali a termine negli enti locali, ai sensi dell'art. 110 TUEL.

In particolare, alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro n. 27189 del 10/10/2025 e sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4812 del 03/03/2026) riconducono impropriamente questa speciale modalità di assegnazione di incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione alla disciplina generale del rapporto di lavoro a termine per esigenze temporanee ed eccezionali, richiamandone conseguentemente i limiti e di conseguenza rischiando di compromettere la funzionalità operativa e la capacità gestionale degli Enti Locali.

L'intervento normativo proposto intende chiarire che il limite temporale del quinquennio previsto dalla norma si intende riferito al singolo contratto e non ostacola la stipula di un nuovo contratto con il medesimo lavoratore, purché lo stesso risulti vincitore di una nuova procedura selettiva pubblica bandita dall'Ente alla scadenza del precedente incarico e, contestualmente, chiarisce definitivamente che la facoltà di attribuire l'indennità ad personam si applica a tutti i candidati vincitori della selezione, a prescindere che siano esterni o già dipendenti di ruolo della Pubblica Amministrazione.

L'emendamento, di cui al comma 1-ter, è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori quanto già previsto dall'articolo 2 del d.l. 19/2026 per le amministrazioni centrali titolari, consentendo quindi, anche agli enti locali, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR.

*** Sostenibilità finanziaria anche per le assunzioni tempo determinato**

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296", aggiungere le seguenti: "nonché il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; è altresì disapplicato il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

L'emendamento intende contribuire ulteriormente al coordinamento della normativa di carattere finanziario sulla spesa di personale, estendendo anche ai contratti di lavoro a termine il principio della sostenibilità finanziaria disciplinato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019.

*** Disposizioni in materia di trattamento accessorio per gli enti di area vasta della Regione Siciliana**

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, le città metropolitane e i liberi consorzi comunali della Regione siciliana possono optare, con provvedimento dell'organo esecutivo da adottare entro il 31 ottobre 2026, per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Agli enti che esercitano l'opzione il predetto decreto ministeriale si applica direttamente, in deroga a quanto previsto nelle sue premesse in ordine agli enti della Regione siciliana. L'opzione è irrevocabile e produce effetti dalla data in cui il provvedimento acquista efficacia."

Motivazione

La disposizione consente agli enti di area vasta della Regione siciliana di accedere, su base volontaria, al regime delle facoltà assunzionali fondato sulla sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, oggi applicato a tutte le province e città metropolitane del territorio nazionale.

L'esclusione di tali enti non discende da una disposizione di legge, né da una norma dell'articolato del decreto attuativo, bensì dalle premesse del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 11 gennaio 2022, ove si «considera» che la Regione siciliana, con la legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27, avrebbe definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tuttavia, già alla data di adozione del decreto, entrambi i riferimenti di tale "considerato" risultavano privi di vigenza. Infatti:

a) l'articolo 2 della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016 - recante la disciplina delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - era stato abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

b) l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014 era stato abrogato dall'articolo 33, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019, con effetto divenuto incondizionato a decorrere dal 1° gennaio 2022 per effetto della soppressione del secondo periodo di tale comma disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tale disallineamento comporta la perdurante esclusione degli enti di area vasta della Sicilia con conseguenze negative di rilievo. In primo luogo, sul piano assunzionale, gli enti restano assoggettati al regime residuale del turn-over di cui all'articolo 3, commi da 5 a 5-sexies, del dl n. 90/2014, che consente la sola sostituzione delle cessazioni e non commisura la capacità di spesa alle entrate correnti dell'ente; in secondo luogo, sul piano retributivo, essi non possono applicare né la regola di adeguamento del limite al trattamento accessorio di cui all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-bis, né la facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del dsl n. 25 del 2025, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con le deliberazioni n. 121/2022/PAR e n. 109/2026/PAR. Infine, sotto il profilo dei vincoli di spesa, non rientrando tra le «amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33», essi resterebbero i soli enti di area vasta del territorio nazionale ancora assoggettati ai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai quali il comma 1 del presente articolo esonera tutti gli altri. Tale vincolo, ancorato alla spesa media del triennio 2011-2013, non risulta allo stato superato dagli enti interessati, ma diverrebbe il limite effettivamente operante nel momento in cui essi utilizzassero la capacità assunzionale commisurata al valore soglia, vanificandone in radice l'esercizio.

La norma proposta rimuove il disallineamento in questione senza imporre alcun regime speciale, rimettendo la scelta all'ente e subordinandola a un provvedimento espresso e irrevocabile.

L'ente che esercita l'opzione accetta integralmente i parametri nazionali di sostenibilità finanziaria, ivi compresi i valori soglia differenziati per fascia demografica, il percorso di graduale riduzione e il turn-over al 30 per cento previsti per gli enti che li superano. Correlativamente, cessano di applicarsi i limiti previgenti, come orma determinato per la generalità degli enti locali.

Il carattere irrevocabile dell'opzione preclude comportamenti opportunistici, impedendo che l'ente acceda al regime nelle annualità favorevoli per abbandonarlo in prossimità del superamento del valore soglia.

Non occorre alcuna ulteriore disciplina di dettaglio: il regime dell'articolo 33 e del relativo decreto attuativo è compiutamente definito e da anni applicato dalla generalità degli enti omologhi del territorio nazionale.

Il termine del 31 ottobre 2026 e l'efficacia dell'opzione dalla data del provvedimento sono funzionali a consentire l'allineamento della programmazione dei fabbisogni di personale e della costituzione dei fondi già nell'esercizio in corso.

*** Incentivi per la gestione delle entrate locali**

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

*L'emendamento, **di cui al comma 1**, reintroduce una norma già presente nella prima bozza del decreto PA e ha la finalità di potenziare il personale degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. La revisione del già vigente sistema di potenziamento delle entrate (co 1091 della legge n.145/2018) chiarisce in modo esplicito il riferimento al complesso delle entrate proprie (tributarie e patrimoniali) delle attività incentivabili, innalza al 50% del trattamento tabellare il massimo di incentivazione erogabile e allarga l'incentivazione ai casi di affidamento in concessione della gestione degli accertamenti fiscali (riducendo il massimo assegnabile al 15% del tabellare), al fine di sostenere le funzioni di controllo dei concessionari e la cooperazione eventualmente prevista dagli affidamenti. Viene inoltre abolito il requisito dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente "entro il termine di legge", ferma restando la necessità della sua avvenuta approvazione.*

*L'emendamento di cui al **comma 2** permette ai Comuni di regolamentare l'erogazione di una quota degli incentivi previsti per la rappresentanza in giudizio in materia di entrate anche al personale amministrativo comunale che cura il fascicolo processuale, attualmente escluso da questo dispositivo.*

* Fondo dirigenza

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è inserito il seguente:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale degli enti interessati dalla richiamata disposizione normativa, a condizione che il relativo incremento sia disposto senza maggiorazione della spesa complessiva per il personale dell'ente. A tal fine, le Amministrazioni che decidano di avvalersi della facoltà di cui al presente comma, decurtano le proprie capacità assunzionali, per un importo conforme al maggiore onere annuo lordo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale. Tale decurtazione permane per gli esercizi finanziari in cui trova applicazione l'incremento del fondo per il personale dirigenziale. La sussistenza degli equilibri di bilancio pluriennali e la conformità tra i dati finanziari concernenti la maggiorazione del fondo per il personale dirigenziale e la corrispondente riduzione della complessiva capacità assunzionale dell'Amministrazione sono attestate dall'organo di revisione economico-finanziaria e comunicate, a pena di inefficacia della deliberazione di incremento, con le modalità di cui al citato comma 1-bis. Restano fermi, in quanto compatibili, gli ulteriori adempimenti e le sanzioni previsti dal medesimo comma 1-bis.”»

Motivazione

L'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026 supera, per le amministrazioni assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, la stratificazione dei limiti storici alla spesa complessiva di personale recati dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della

legge n. 296 del 2006, sostituendoli con il più razionale criterio di sostenibilità finanziaria fondato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Il vigente articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 mantiene tuttavia fermo, quale autonomo principio di coordinamento della finanza pubblica, il limite del 2016 all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, sia del personale non dirigenziale sia della dirigenza. L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 69 del 2025, ha consentito agli enti locali di derogare a tale limite, sino al 48 per cento della spesa per stipendi tabellari del 2023, ma esclusivamente con riferimento al Fondo risorse decentrate del personale del comparto in servizio, restando quindi esclusa la dirigenza.

Tale esclusione determina un effetto distorsivo, comprimendo strutturalmente la differenziazione retributiva tra le posizioni dirigenziali e il personale del comparto, in contrasto con la logica ordinamentale della dirigenza pubblica di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondata sulla correlazione tra retribuzione, responsabilità e risultato. Il presente emendamento estende pertanto alla dirigenza degli enti locali la medesima facoltà derogatoria, alle stesse condizioni sostanziali già previste per il personale del comparto (sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, equilibri di bilancio pluriennali asseverati dall'organo di revisione, obblighi di comunicazione al Conto annuale).

A differenza della disciplina già vigente per il comparto, la deroga qui proposta è espressamente subordinata al principio di parità di spesa complessiva di personale: il maggiore onere annuo derivante dall'incremento del fondo dirigenziale deve trovare compensazione, per pari importo e per tutta la durata del suo permanere, in una corrispondente riduzione della capacità assunzionale dell'ente. Tale meccanismo, tecnicamente coerente con il sistema di programmazione delle assunzioni fondato su valori finanziari e non più su unità di personale, introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e reso ora regime generale dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026, garantisce l'invarianza della spesa complessiva di personale e la conseguente neutralità finanziaria della disposizione, che non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

La disposizione è formulata come novella dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, in coerenza con la tecnica legislativa già adottata per l'istituto che essa integra, e trova collocazione nell'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2026 in quanto quest'ultimo reca, in termini generali, il superamento della stratificazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale degli enti locali, di cui il limite al trattamento accessorio dirigenziale costituisce specifica e coerente species.

Trattamento economico accessorio- Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai limiti di cui all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

b) le parole “il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” sono sostituite dalle seguenti “le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione”

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall'art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.

In particolare:

- a) *con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi;*
- b) *con la seconda modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l'impossibilità di assumere l'impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l'alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

Definizione standard organici enti locali

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Con riferimento all'attuazione delle nuove regole di governance economica europea, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della sua competenza in merito al monitoraggio dell'efficiente allocazione delle risorse disponibili, sulla base dell'analisi dei dati di consistenza degli organici, delle dinamiche di variazione degli stessi, delle funzioni amministrative attribuite, trasferite o delegate e delle caratteristiche dimensionali e socio territoriali degli enti, può elaborare proposte di definizione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi di organico per ciascuna tipologia di ente. Per tale specifica attività la composizione dell'osservatorio è integrata da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica.

Motivazione

La disposizione proposta è finalizzata ad integrare competenze e composizione del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia ai sensi del comma 795 della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, tenuto conto degli effetti determinati nel tempo dalle misure di contenimento della spesa di personale sugli organici degli enti locali, si ritiene necessario che i medesimi

organici vengano individuati come specifico oggetto di osservazione e analisi da parte del tavolo interistituzionale, e che conseguentemente la composizione del tavolo venga integrata, per tale specifico oggetto, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica.

La proposta è funzionale da un lato a monitorare gli effetti delle più recenti disposizioni introdotte dal legislatore per rispondere alla grave carenza di attrattività dell'impiego nei comuni, e dall'altro a realizzare l'analisi combinata della consistenza degli organici dei Comuni per cluster demografici e socioeconomici e la dei relativi fabbisogni di personale in ordine all'esercizio delle sempre più complesse funzioni, anche delegate.

Neutralizzazione della spesa delle assunzioni etero-finanziate

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono inserite le seguenti modifiche:

- a) le parole: “, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono eliminate;
- b) le parole “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e” sono eliminate.

Motivazione

La proposta di emendamento è volta a garantire parità di trattamento rispetto all'applicazione di questa fondamentale norma che garantisce la neutralizzazione delle spese di personale coperte con contributi esterni, ai fini dei vincoli e limiti alla spesa di personale e alle capacità assunzionali.

La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare:

- *è applicabile solo a nuove assunzioni di personale. Si determina quindi disparità di trattamento con riferimento all'impiego dei medesimi fondi da parte dei comuni, a seconda che il contratto di lavoro sia stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore del DL n. 104/2020: la spesa di personale può essere neutralizzata solo per le unità di personale assunto dopo tale data, mentre il costo del personale assunto in precedenza, seppure etero finanziato, continuerà a comprimere gli spazi assunzionali.*
- *è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione.*

La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento ha inoltre l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.

Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Le risorse del fondo di cui all'articolo 31 bis, comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026 possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite "nel medesimo esercizio finanziario", laddove, in base alle indicazioni del

Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

Motivazione

*L'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità entro il termine del **30 giugno 2026**.*

Tuttavia, per i comuni che versano in condizione di dissesto finanziario o in situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, l'impossibilità di procedere alle assunzioni nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rischia di rendere, di fatto, inattuabile la disposizione entro il termine previsto.

In assenza della modifica proposta, il decorso del termine del 30 giugno 2026 determinerebbe l'impossibilità per tali enti di completare i processi di stabilizzazione, con conseguenze di particolare gravità sia sul piano istituzionale sia su quello sociale. Allo stato attuale, infatti, circa 2.500 lavoratori, della sola Sicilia, e quindi altrettante famiglie, rischierebbero di rimanere prive di occupazione, con evidenti ricadute sui territori già caratterizzati da fragilità economica e sociale.

Nel caso del personale ASU oggetto di stabilizzazione, il trattamento economico è integralmente coperto da trasferimenti regionali vincolati, senza alcun impatto sul bilancio comunale e senza alterazione degli equilibri finanziari dell'ente. La mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non incide, pertanto, sulla sostenibilità della spesa, trattandosi di oneri totalmente eterofinanziati.

La disposizione proposta risponde, inoltre, a principi di rango costituzionale:

- al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, consentendo agli enti locali di dotarsi del personale necessario per garantire continuità ed efficienza dei servizi pubblici;
- al principio di tutela del lavoro di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, evitando che un vincolo meramente procedurale determini la perdita di opportunità occupazionali già finanziate;
- al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, scongiurando una disparità di trattamento tra enti in condizioni finanziarie differenti;
- ai principi di leale collaborazione e coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 5 e 119 della Costituzione, posto che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si limita a rendere effettiva una previsione già vigente.

La modifica assume pertanto carattere ordinamentale e chiarificatore ed è finalizzata a garantire l'effettività della norma entro il termine del 30 giugno 2026, evitando un pregiudizio irreversibile per i comuni interessati, per i lavoratori coinvolti e per le comunità amministrate.

Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico

Aggiungere il seguente articolo:

In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal CCNL di Comparto.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere fino 31 dicembre 2030 la possibilità di utilizzare le procedure speciali di progressione verticale, anche in deroga al titolo di studio, per il personale educativo scolastico impiegato nei servizi direttamente gestiti dai comuni. La proroga è necessaria in considerazione dell'ampio contenzioso che si è generato a seguito dell'inquadramento del personale educativo-scolastico nell'Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, operato in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 (CCNL 16 novembre 2022).

Oneri per i rinnovi contrattuali

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di

grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Modifiche all'articolo 3-bis, comma 4 del D.L. n. 80/2021

All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tenendo conto delle specifiche esigenze assunzionali, l'ente utilizzatore può stabilire che la graduatoria di merito conservi validità per i posti che si rendano successivamente disponibili, in ogni caso entro i limiti di vigenza dell'elenco di cui al comma 3".

Motivazione

L'emendamento proposto intende contribuire al miglioramento della speciale procedura di reclutamento negli enti locali introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, anche sulla base delle esperienze maturate dai Comuni che per primi hanno sperimentato l'attuazione di questa nuova procedura speciale.

In particolare, si interviene nella seconda fase di selezione, quella in cui ciascun ente convenzionato attinge dall'elenco di idonei condiviso con gli altri enti, al fine di creare una propria graduatoria di merito, relativa ad uno specifico profilo professionale.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla ripetizione di interpelli per il medesimo profilo professionale, l'emendamento facoltizza per enti utilizzatori la possibilità di mantenere valida la graduatoria di merito formata a seguito dell'interpello per coprire ulteriori posti che si rendano disponibili durante la vigenza dell'elenco degli idonei.

✓ PROTEZIONE CIVILE

Lavori di somma urgenza di protezione civile

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

h) 1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al primo periodo del comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento.»

Motivazione

La proposta interviene sulla disciplina del riconoscimento della spesa in somma urgenza prevista dall'articolo 191 del TUEL al fine di renderla coerente con le effettive tempistiche operative richieste dagli interventi di protezione civile, soprattutto nei casi in cui non sia formalmente dichiarato lo stato di emergenza, ma sussistano situazioni di pericolo grave e immediato.

L'attuale termine di venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi entro il quale la Giunta deve sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa si è dimostrato, nella pratica, non compatibile con la complessità gestionale delle emergenze di protezione civile. La disciplina vigente determina infatti un disallineamento tra i tempi dell'azione emergenziale, che richiede interventi immediati, e quelli necessari per la definizione del quadro amministrativo e finanziario entro cui assicurare la copertura della spesa.

La proroga del termine a sessanta giorni in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e a centottanta giorni negli altri casi consente di coordinare gli adempimenti contabili con le effettive dinamiche della gestione emergenziale, evitando che gli enti locali siano costretti a procedere al riconoscimento della spesa prima ancora di conoscere se verranno attivate le misure straordinarie di sostegno finanziario. Ciò anche al fine di evitare incertezze interpretative, responsabilità contabili non proporzionate al contesto, interruzioni operative in fase di gestione emergenziale.

La modifica è pienamente coerente con la ratio dell'articolo 6 del disegno di legge, poiché rafforza la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, riduce il rischio di responsabilità amministrative e contabili non proporzionate al contesto operativo e assicura maggiore certezza giuridica agli enti locali chiamati ad intervenire tempestivamente per la tutela della pubblica incolumità.

In sede di Conferenza Unificata il Governo ha già ritenuto condivisibile la proposta limitatamente ai casi di dichiarazione dello stato di emergenza, riservando al Ministero

dell'economia e delle finanze la valutazione dell'estensione della disciplina anche agli interventi effettuati in assenza della relativa dichiarazione.

✓ MODIFICHE TUEL

* **Misure straordinarie in materia di dissesto finanziario, con riferimento alla gestione del Fondo anticipazione liquidità e alla misura degli interessi debitori**

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 e, successive modifiche, le parole “, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione,” sono soppresse.
2. All'articolo 259, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: “Le componenti della massa passiva e della massa attiva da non includere nel prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, di cui al primo periodo, sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città”.
3. All'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo le parole da “non producono” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “producono interessi nella misura del tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria”.

Motivazione

*La norma **di cui al comma 1**, intende garantire che tutti gli enti locali in stato di dissesto finanziario provvedano ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2025 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità concesse in esecuzione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025. In forza del successivo comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in quote costanti entro il termine massimo attualmente fissato in dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.*

*La norma **di cui al comma 2** intende garantire che tutti gli enti locali che dichiarano lo stato di dissesto finanziario provvedano, prima dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente rideterminando il risultato di amministrazione al 31 dicembre con modalità uniformi, da definirsi con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città.*

*La norma **di cui al comma 3** intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 24 ottobre 2022 e prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono tra l'ente locale in grave difficoltà finanziaria e il soddisfo di*

crediti pendenti, prevedendo che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate producano interessi al tasso legale pro tempore vigente e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. L'attuale formulazione dell'art. 248 TUEL, come recentemente novellato dalla legge di bilancio per il 2026 (co. 664), si limita a prevedere l'applicazione del tasso di interesse legale soltanto dal momento della presentazione del rendiconto dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Per quanto riguarda la fase precedente, decorrente dalla dichiarazione di dissesto, l'art. 248 TUEL prevede l'azzeramento degli interessi, dispositivo considerato illegittimo da costante giurisprudenza della CEDU e italiana, con la conseguenza che i debiti che residuano dalla gestione del dissesto sono poi richiesti dai creditori con l'applicazione di interessi moratori insostenibili per gli enti coinvolti. Tale situazione verrebbe quindi sanata con la norma proposta, disponendo l'applicazione uniforme del tasso di interesse legale all'intero periodo di dissesto finanziario.

*** Modifiche art. 210 TUEL su affidamento tesoreria**

All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'esercizio della facoltà dell'ente di avvalersi della proroga nel caso di fallimento della nuova procedura di affidamento richiede una nuova verifica delle condizioni.”

Motivazione

Il fenomeno delle cd “gare deserte”, che si concretizza nella mancata manifestazione di interesse alle procedure di evidenza pubblica svolte dai Comuni per il servizio di tesoreria, non è stato arginato, nonostante i confronti intervenuti in diverse sedi e le misure intraprese per definire condizioni di esercizio del servizio più appetibili e funzionali alla partecipazione delle banche. Va in proposito ricordato che il servizio di tesoreria ha le caratteristiche di servizio obbligatorio per gli enti locali – ed obbligatoriamente da assegnare a soggetti qualificati – mentre le condizioni di esercizio sono assoggettate a logiche tipicamente di mercato (convenienza economica ed organizzativa).

Tra le misure attivate vanno ricordate l'ingresso nel settore di Poste Italiane come gestore di tesoreria, supportata da Cassa depositi e prestiti per gli aspetti finanziari, e l'introduzione del sistema Siope / Siope+ che consente la pressoché totale automazione delle procedure di tesoreria, in corso di ulteriore rafforzamento con l'iniziativa di abolizione dei mandati “pluribeneficiari” (tipicamente stipendi e contributi massivi), che ancora necessitano l'intervento manuale per la loro materiale effettuazione e che verranno completamente automatizzati nel prossimo futuro, ad esito di un progetto che ne ha sperimentato la fattibilità e i costi promosso da RGS e svolto con il determinante contributo di Anci ed IFEL.

La norma proposta chiarisce la possibilità che, nel puntuale rispetto delle condizioni di cui al Codice degli appalti (art. 120, co. 11), la proroga tecnica del servizio in capo all'operatore uscente possa essere estesa in mancanza di esito positivo della procedura di affidamento regolarmente bandita.

Riparto di competenze consigli comunali

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

l) Al comma 2 dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a), dopo le parole “regolamenti” sopprimere le parole “*salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi*” e sostituirle con le seguenti parole “*aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi tutti quelli di natura e con finalità organizzativa*”.
- Alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole “*, aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività*”;
- Alla lettera e), dopo le parole “*Organizzazione e*” aggiungere le parole “*modalità di gestione dei pubblici servizi*”
- Alla lettera e), le parole “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*” sono sostituite dalle seguenti “*deliberazione di partecipazione alla costituzione di società*”

Motivazione

La proposta emendativa interviene in materia di competenze del Consiglio Comunale. In particolare, la proposta modifica l'articolo 42 bis del TUEL in materia di attribuzione dei consigli comunali al fine di adeguare le competenze dei consigli comunali alla normativa introdotta successivamente. Inoltre, la norma abroga la competenza del Consiglio in materia di criteri per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Permessi e licenze

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

f) All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole “*per un massimo di 24 ore lavorative al mese*” con le parole “*per un massimo di 36 ore al mese*”, le parole “*elevate a 48 ore*” con “*elevate a 72 ore*” e, dopo le parole “*sindaci metropolitani*” aggiungere le parole “*presidenti delle unioni di comuni*”.

Motivazione

In considerazione delle crescenti maggiori responsabilità e impegni a cui i Sindaci e i vertici delle amministrazioni locali devono far fronte rispetto al modificato quadro normativo del D.lgs. n. 267/2000, l'emendamento si rende opportuno al fine di aggiornare il monte ore di permessi, fissato ormai oltre un ventennio fa, per gli organi esecutivi dei Comuni. Tale monte ore viene elevato a 36 ore mensili per i vertici delle amministrazioni locali e a 72 ore mensili per i Sindaci, anziché le 24 per i primi e le 48 per i secondi previste dal testo vigente.

L'emendamento, inoltre, intende risolvere un problema di carattere ordinamentale sorto negli ultimi anni introducendo, tra i soggetti destinatari della norma, anche i Presidenti delle Unioni di Comuni che non sono esplicitamente citati, e che sono attualmente esclusi dalla

possibilità di utilizzo di ulteriori 48 ore di permesso per svolgere il loro incarico. La norma vigente, invece, cita i Presidenti delle Comunità montane, ormai quasi del tutto soppresse o trasformate in Unioni di Comuni montani. Con la diffusione delle Unioni di Comuni rispetto all'anno in cui venne emanato il TUEL, appare evidente che tale mancanza costituisca un forte impedimento all'attività cui è chiamato il Sindaco-Presidente di Unione.

Trattamento pensionistico amministratori locali lavoratori autonomi

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

a) *All'art. 86 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, aggiungere il seguente comma:*

“7. Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è individuata la forma pensionistica di riferimento per gli amministratori locali e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote da conferire da parte dell'amministrazione locale.”.

Motivazione

Tra le lacune presenti nella normativa che regola lo status degli Amministratori locali, si evidenzia che il TUEL non prevede il versamento degli oneri previdenziali per tutti i cittadini chiamati a svolgere il mandato di Amministratore locale ma solo se gli stessi siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita oppure lavoratori autonomi. E' quindi necessario riconoscere che amministrare un Comune non solo si configura come un lavoro a tutti gli effetti ma richiede un impegno spesso a tempo pieno per la mole di competenze e di responsabilità che ricadono, direttamente o indirettamente, sulla figura del Sindaco in modo particolare. A tal fine occorre una modifica normativa che riconosca, per tutti gli amministratori, gli anni di espletamento del mandato come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.

Uffici di Staff (Art. 90 TUEL)

Art. XX

(Modifiche in materia di potestà regolamentare disciplinante gli uffici e il personale degli enti locali.)

All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “da collaboratori assunti con contratto” inserire le seguenti: “di lavoro subordinato”.

Motivazione

La proposta emendativa, in linea con la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, ha la finalità di chiarire i profili contrattuali dei collaboratori assunti negli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco chiarendo che può trattarsi unicamente di contratto di lavoro subordinato.

Organizzazione e personale

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

m) 1. All'articolo 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “*decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”

2. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “*all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*” sono sostituite dalle seguenti: “*agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*”

3. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “*da collaboratori assunti con contratto*” inserire le seguenti: “*di lavoro subordinato*”.

Motivazione

Le proposte emendative di cui ai commi 1 e 2 hanno la finalità di armonizzare le disposizioni del TUEL con la normativa vigente e superare i riferimenti anacronistici in esso contenuti.

La proposta emendativa, di cui al comma 3, in linea con la giurisprudenza amministrativa e contabile in materia, ha la finalità di chiarire i profili contrattuali dei collaboratori assunti negli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco chiarendo che può trattarsi unicamente di contratto di lavoro subordinato.

Incarichi e criteri di nomina dei revisori

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

n) 1. All'art. 238, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole “*otto incarichi*” è aggiunta la seguente “*consecutivi*” e dopo le parole “*quattro incarichi*” è aggiunta la seguente “*consecutivi*”.

2. Il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Motivazione

La proposta di modifica, di cui al comma 1, interviene sul limite di nomina del revisore dei conti. L'art. 238, infatti, prevede un limite per l'affidamento degli incarichi indipendentemente dalla loro successione e cadenza temporale. L'emendamento, dunque,

prevede il divieto di riconferma nei soli casi in cui i revisori abbiano svolto il loro mandato in maniera consecutiva.

La norma, di cui al comma 2, permette di attenuare il divieto assoluto e permanente di incarico di un revisore in un determinato ente locale attualmente indicato in "2 volte". Tale limitazione sta determinando seri problemi per la corretta composizione dei collegi, in quanto nelle regioni con maggior numero di enti locali e/o con rilevanti difficoltà di spostamento intra regionale, l'esclusione dai sorteggi effettuati dal Ministero dell'interno dei professionisti con già 2 incarichi nello stesso ente riduce notevolmente le possibilità di chiusura delle nomine.

La proposta mitiga tale vincolo, individuandolo in "2 volte consecutive", con ciò rimettendo in gioco ai fini dei sorteggi professionisti che anche in tempi lontani hanno già svolto due incarichi nello stesso ente locale.

✓ UNIONI DI COMUNI

Armonizzazione ordinamento Unioni dei Comuni

ART. XX

(Disposizioni in materia di Unioni di Comuni)

Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato e sostituito dal seguente: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La norma semplifica e dà coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal TUEL. Infatti, anche per gli amministratori delle Unioni il principio della gratuità non può superare il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie. I predetti oneri restano a carico dell'ente Unione, a valere sulle risorse finanziarie proprie.

Spese delle unioni

"All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, al comma 30, le parole ", di efficienza e di riduzione delle spese" sono sostituite dalle parole "e di efficienza".

Motivazione

La costituzione di un'Unione di comuni non dovrebbe soggiacere ad obblighi di "riduzione delle spese", bensì a criteri di economicità ed efficienza della spesa in un quadro di allargamento dell'efficacia, che può comportare ampliamenti della qualità e della tipologia di funzioni, non conseguibili sulla base delle capacità dei singoli Comuni coinvolti. L'interpretazione restrittiva del criterio della riduzione di spesa può condurre ad esiti arbitrari dello scrutinio del buon funzionamento delle Unioni in sede di controllo, oltre che a scelte

restrittive dello stesso organismo in materia di sviluppo dei servizi connessi alle funzioni affidate all'Unione.

Tali scelte e valutazioni, come proposto con l'emendamento in esame, sono ben riconducibili ai principi di "efficacia, economicità e di efficienza", senza l'aggiunta di un criterio di riduzione di spesa che potrebbe essere inteso in senso assoluto e non in rapporto con il volume e la qualità dei servizi resi nel nuovo contesto unionale.

✓ ALTRE NORME

Facoltà di istituzione dell'Imposta di soggiorno per tutti i Comuni e Unioni di Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

- a) le parole: "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del complessivo riordino della disciplina di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° ottobre 2026, i comuni e le unioni di comuni";
- b) le parole "sino a 5 euro" sono sostituite dalle parole "sino a 10 euro".

Motivazione

L'intervento normativo è volto, in primo luogo, ad ampliare la potestà regolamentare in materia di imposta di soggiorno, riconoscendo a tutti i comuni e alle unioni di comuni la facoltà di istituire il tributo, superando l'attuale limitazione che circoscrive tale possibilità ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'estensione della facoltà impositiva risulta coerente con i principi di autonomia finanziaria e responsabilizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 119 della Costituzione, consentendo ai comuni e alle unioni di comuni di modulare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, l'eventuale introduzione dell'imposta in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e dei flussi turistici presenti.

Inoltre, con la lett. b) il livello massimo della tariffa giornaliera applicabile è elevato da 5 a 10 euro per pernottamento, al fine di uniformare i numerosi regimi speciali, stabili o temporanei attualmente in vigore. La modifica permette di graduare meglio il prelievo considerando in modo più appropriato le strutture ricettive di maggior pregio.

Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento di cui all'articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole "Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso

dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata, nella pratica, una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas (contratti di somministrazione) e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture **l'ente riceve moltissime fatture** (centinaia i Comuni piccoli, migliaia quelli medi e grandi) **che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore.** Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell'utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all'utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati. In tutti questi casi, perviene all'Ente l'ingiustificata richiesta di versare l'importo di 40 euro con conseguente marcata crescita del contenzioso a fronte della pretesa del cessionario, sproporzionata rispetto al dovuto per il servizio reso.

Su circa 1.500 Comuni intervistati da IFEL, il 31% ha visto ceduto (anche con cartolarizzazione) il proprio debito relativo alle utenze e il 77% di questi si è trovato in difficoltà, costretto ad una gravosa attività istruttoria e/o di giudizio che ne ha ridotto la capacità amministrativa dell'ente rallentando, in particolare, i processi di gestione dei pagamenti. Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che nei contratti di somministrazione l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, è riferito al periodo di somministrazione e alla sola richiesta di pagamento dei consumi effettuati.

Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità fiscale)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

2. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.

Motivazione

La norma proposta definisce, in primo luogo, il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità fiscale non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

La norma, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nella generalità dei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i quali è consentita la facoltà di registrare la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni relative alla fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni-regolarità contributiva)

1. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.
2. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.
3. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.

Motivazione

L'emendamento si giustifica con la necessità di porre in capo ai liberi professionisti che hanno reso prestazioni alla PA l'onere di trasmettere la certificazione di regolarità contributiva unitamente alla fattura. Tale previsione è coerente con l'assenza di procedure di rilascio alla PA con esito certo e coerente con i termini di pagamento delle fatture commerciali. Infatti, gli Enti che oggi effettuano i controlli presso le diverse casse previdenziali di appartenenza dei liberi professionisti, affrontano procedure prive di tempistiche definite che, in alcuni casi, non hanno una conclusione visto che il rilascio della certificazione è condizionato all'autorizzazione del professionista.

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità contributiva non venga trasmessa dal professionista, consentendo di registrare nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nei casi in cui il servizio DURC on-line, registrando l'irregolarità contributiva del fornitore, non è nelle condizioni rilasciare il DURC in tempo reale, consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento la fattura. La disciplina della sospensione, infine, è estesa al DURC di congruità.

Misure in materia di insegne di esercizio e mezzi pubblicitari

All'articolo 1, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

16. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

b) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: *«Per i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, comunque denominati, nonché i relativi strumenti pianificatori e regolamentari.»*.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2026, circoscrivendone l'efficacia esclusivamente alle "insegne di esercizio" in luogo dei generici "mezzi pubblicitari".

L'estensione del regime della SCIA alla generalità dei mezzi pubblicitari risulta infatti di difficile applicazione e sta determinando nei territori notevoli criticità; l'installazione dei mezzi pubblicitari è infatti soggetta a disciplina di settore che impone il rispetto del Codice della Strada ma anche dei regolamenti comunali e dei Piani Generali degli Impianti, di cui alla legge n. 160 del 2019, i quali ne determinano puntualmente quantità, tipologie e localizzazione.

Con la modifica proposta si prevede pertanto la SCIA quale regime amministrativo per le insegne di esercizio mentre si riporta ad autorizzazione l'installazione dei mezzi pubblicitari, in considerazione dei rilevanti profili di tutela della sicurezza coinvolti.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Continuità dei servizi scolastici comunali

All'articolo 5, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: "c) *"dopo le parole «attività professionale» inserire le parole «, e nell'Area dei funzionari»*"

Motivazione

Il presente emendamento è volto a superare una limitazione applicativa dell'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 19/2024, come modificato dall'art. 5 del D.L. 144/2026, che nella sua attuale formulazione estenderebbe la proroga delle graduatorie vigenti per il personale educativo e scolastico alla sole graduatorie vigenti per assunzioni nell'Area degli istruttori, escludendo le graduatorie per il personale inquadrato nell'Area dei funzionari.

Tale esclusione appare in contrasto con l'intento dichiarato dal legislatore in sede di adozione del decreto-legge, che ha inteso disporre una proroga generalizzata di tutte le graduatorie

vigenti relative al personale educativo e scolastico, indipendentemente dall'area di inquadramento contrattuale di appartenenza.

L'inserimento delle parole «e nell'Area dei funzionari» dopo «attività professionale» consente pertanto di:

- **allineare il dato normativo alla ratio legis** dichiarata nella relazione illustrativa e nei lavori preparatori del decreto-legge;
- **evitare disparità di trattamento** tra personale educativo e scolastico inquadrato in aree contrattuali diverse ma appartenente alla medesima categoria di destinatari della proroga;
- **prevenire un possibile contenzioso** fondato sulla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che potrebbe derivare da un'applicazione restrittiva della norma limitata alla sola Area degli istruttori;
- **garantire la continuità del servizio educativo e scolastico** anche per il personale di più elevata qualificazione professionale, la cui esclusione priverebbe di effetto utile la proroga per intere categorie di lavoratori attualmente inseriti in graduatoria.

Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica

Aggiungere il seguente articolo:

Art. Y – Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo del servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all'articolo 5, comma 14 quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole “in base alle utenze delle predette società di vendita;” sono aggiunte le seguenti “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l'infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l'importo proporzionale;”

Motivazione

La proposta condivisa dal MIMIT chiarisce, per il settore delle telecomunicazioni, chi è tenuto al pagamento del CUP nei diversi assetti di mercato.

Il criterio è: chi occupa fisicamente il suolo pubblico con cavi e condutture, senza vendere servizi alla clientela finale nel Comune, corrisponde il solo canone minimo; chi vende il servizio alla clientela finale su rete altrui corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze; chi cumula rete e vendita corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze finali, senza essere soggetto al pagamento del minimo quando serve pochi clienti, , e paga l'importo proporzionale quando tale importo raggiunge o supera il minimo.

In questo modo il Comune conserva un gettito certo per l'occupazione fisica e un gettito proporzionale sulle linee effettivamente vendute, evitando duplicazioni, incertezze applicative e richieste sproporzionate nei confronti dei soggetti con poche utenze nel territorio comunale. La previsione evita inoltre che l'imposizione del minimo penalizzi gli operatori che realizzano infrastrutture in piccoli comuni, frazioni o aree a domanda debole, secondo una logica coerente con le politiche di sviluppo delle aree interne.

Il chiarimento è necessario alla luce del contenzioso applicativo e delle diverse letture giurisprudenziali emerse sul rapporto tra titolarità dell'infrastruttura, vendita del servizio e utilizzo della rete. La norma non introduce nuovi presupposti impositivi, ma rende esplicito il rapporto tra canone minimo e canone per utenza con un criterio unico, leggibile e applicabile.

Indennità amministratori- Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2025,".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal 1° gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

La modifica proposta risulta di massima urgenza in quanto, se non accolta, i Comuni dovranno riversare a breve al Ministero competente il contributo ricevuto per il corrente anno.

In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.

Evidente l'aggravio sui bilanci comunali sia nel caso di incremento al massimale percepibile per poter beneficiare del contributo statale sia nel caso di perdita dello stesso contributo.

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.

Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

All'art. 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Alla Legge 3 dicembre 2018 n.145, art. 1 comma 145 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 o di altri termini previsti dai decreti di assegnazione dei contributi o dagli altri provvedimenti attuativi, non sono sottoposti al recupero di cui al primo periodo del presente comma i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori al 31 ottobre 2026".

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.